

FAQ scuole

1. Cosa deve fare la famiglia in caso l'alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a casa?

In caso di sintomi sospetti (es febbre ≥ 37.5 C°), l'alunno/a deve rimanere a casa. È necessario contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni. Se ritenuto necessario, il Pediatra o il Medico curante potrà effettuare il tampone, oppure prenotarlo direttamente o fare la prescrizione attraverso la quale il soggetto potrà prenotare autonomamente il test collegandosi al link [Regione Lombardia - Portale Prenotazioni - Prenota Online](https://www.regione.lombardia.it/PortalePrenotazioni) o, in caso di problemi in fase di prenotazione, recarsi senza appuntamento in un punto tampone di cui all'elenco disponibile a questa pagina <https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi>.

2. Cosa deve fare la scuola in caso l'alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a scuola?

Nel caso in cui l'alunno/a presenti sintomi compatibili con Covid-19, all'interno delle scuole, va ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, come da procedura di sicurezza, e devono essere avvisati i genitori.

La scuola deve tempestivamente avvisare i genitori della necessità dell'allontanamento dell'alunno/a.

La scuola non deve mettere in atto alcun provvedimento a carico dei compagni di classe e del personale che potranno continuare la frequenza scolastica.

3. Cosa deve fare la famiglia in caso l'alunno/a venga allontanato da scuola per sintomi sospetti Covid?

Contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni.

Se ritenuto necessario, il Pediatra o il Medico curante potrà effettuare il tampone, oppure prenotarlo direttamente o fare la prescrizione attraverso la quale il soggetto potrà prenotare autonomamente il test collegandosi al link [Regione Lombardia - Portale Prenotazioni - Prenota Online](https://www.regione.lombardia.it/PortalePrenotazioni) o, in caso di problemi in fase di prenotazione, recarsi senza appuntamento in un punto tampone di cui all'elenco disponibile a questa pagina <https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi>.

4. Cosa deve fare l'alunno/a se gli è stato prescritto o se è in attesa dell'esito del tampone?

In attesa dell'esecuzione o dell'esito del tampone, l'alunno/a NON deve andare a scuola e deve rimanere in isolamento. Se l'esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante, l'alunno/a potrà riprendere la frequenza scolastica.

NOTA BENE

Non potranno essere considerati validi i referti di tamponi eseguiti in auto somministrazione e la scuola non deve segnalarli sul portale ATS.

5. Cosa succede se un alunno/a o un operatore risulta positivo al Covid?

- **L'alunno/a positivo** al Covid, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno **5 giorni** dal riscontro della positività, di cui gli ultimi 2 in assenza di sintomi; al termine di tale periodo deve essere effettuato un tampone antigenico o molecolare con

Aggiornamento 03.11.2022

esito negativo (esempio tampone positivo 1 settembre; tampone di guarigione negativo non prima del 6 settembre).

Per informazioni sull'effettuazione gratuita del tampone di fine isolamento si rimanda alla tabella disponibile al seguente link <https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi>

In caso di persistenza della positività, l'isolamento si conclude dopo 14 giorni dall'effettuazione del primo tampone positivo.

Per il rientro a scuola è necessario esibire esito negativo del tampone antigenico o molecolare effettuato nei tempi previsti, oppure l'attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS o, in alternativa, il referto del tampone negativo, effettuato nei tempi sopradescritti, accompagnato da attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS.

Il caso guarito, una volta rientrato a scuola, non è obbligato a indossare la mascherina qualora il resto della classe fosse ancora in autosorveglianza.

- **L'operatore positivo** al Covid indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno **5 giorni**; al termine di tale periodo deve essere effettuato un tampone antigenico o molecolare con esito negativo (esempio tampone positivo 1 settembre; tampone di guarigione negativo non prima del 6 settembre).

In caso di persistenza della positività, l'isolamento si conclude dopo 14 giorni dall'effettuazione del primo tampone positivo, mentre la riammissione al lavoro è possibile solo dopo la negativizzazione del tampone.

Per il rientro a scuola l'operatore dovrà inoltrare al Medico competente, ove nominato, o al datore di lavoro l'esito negativo del tampone.

Per informazioni sull'effettuazione gratuita del tampone di fine isolamento si rimanda alla tabella disponibile al seguente link <https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi>

6. Come vanno identificati e gestiti i contatti scolastici?

Non sono previste misure speciali per la gestione dei contatti stretti con casi positivi in ambito scolastico. Pertanto, in linea con quanto indicato nella Circolare del Ministero della Salute 019680 del 30/03/2022, l'attività educativa e didattica continua sempre in presenza, in regime di autosorveglianza per 10 giorni dall'ultimo giorno di scuola del caso.

Se, quindi, il caso ha frequentato la scuola nei due giorni precedenti l'esordio dei sintomi o la data del tampone, tutta la classe va in autosorveglianza per 10 giorni.

Quanto sopra si applica anche nel caso di insegnanti positivi che abbiano svolto attività didattica nella classe. Come specificato nello schema sinottico sotto riportato, la scuola non deve caricare sul portale di ATS l'elenco dei contatti.

Aggiornamento 03.11.2022

Di seguito lo schema sinottico di Regione Lombardia relativo alle modalità attuative:

	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni di classe	Personale scolastico
Nido/servizi educativi per l'infanzia/primaria/secondaria				
In presenza del primo soggetto positivo i casi successivi al primo che risultassero positivi durante il periodo di autosorveglianza (10 giorni dall'ultimo giorno di frequenza del primo soggetto risultato positivo) NON devono essere segnalati dalla scuola	- l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti tranne che per i soggetti positivi al COVID-19 - segnalano sul portale scuola indicando la data dell'ultimo giorno di frequenza del caso positivo senza comunicare i contatti - scaricano informativa massiva di autosorveglianza per la classe e la consegnano agli alunni	- Tramite il portale scuola ATS valida la segnalazione (acquisizione per sorveglianza)	- l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto risultato positivo al COVID-19 - l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto risultato positivo al COVID-19. - Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare, anche in centri privati e abilitati, per la rilevazione di SARSCoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto	Per il personale si applica il regime dell'autosorveglianza di cui all'art 10-ter del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52

N.B. Si ricorda che:

- Eventuali altri soggetti che risultassero positivi durante il periodo di autosorveglianza di cui sopra, non determinano uno slittamento dei tempi della stessa, che prosegue fino al suo naturale completamento (10 giorni dall'ultimo giorno di frequenza del primo soggetto risultato positivo); pertanto i casi successivi al primo che risultassero positivi durante il periodo di autosorveglianza NON devono essere segnalati dalla scuola.
- Per i contatti scolastici la misura di autosorveglianza si applica all'intero gruppo classe.
- I tamponi rapidi in autosomministrazione non devono essere comunicati al dirigente scolastico e non fanno fede per le disposizioni contenute nella presente sinossi.
- Non vi è alcuna indicazione ad eseguire il tampone al di fuori delle condizioni indicate nella presente sinossi; in particolare non è raccomandata l'esecuzione di tamponi in soggetti in autosorveglianza asintomatici.

Aggiornamento 03.11.2022

- Per il rientro a scuola è necessario esibire esito negativo del tampone antigenico o molecolare effettuato nei tempi previsti, oppure l’attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS o, in alternativa, il referto del tampone negativo, effettuato nei tempi sopradescritti, accompagnato da attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS.
- Per gli alunni fragili è opportuno, se tollerato, l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è inoltre raccomandata, se non già effettuata, la vaccinazione come strumento a tutela della salute pubblica e individuale.

7. Cosa deve fare un alunno/operatore in auto-sorveglianza?

Deve monitorare il suo stato di salute informando il Pediatra o il Medico curante. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia a scuola sia in ambito extrascolastico per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, tranne che per gli alunni di nido/infanzia che possono continuare a frequentare la scuola senza l’obbligo di utilizzo di mascherina. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Qualora durante il periodo di sorveglianza dovessero verificarsi ulteriori casi nella stessa classe l’autosorveglianza non viene prolungata e si conclude dopo 10 giorni dall’ultimo giorno di frequenza del primo caso.

8. Cosa deve fare un alunno/a o un operatore classificato come contatto stretto di caso Covid al di fuori dell’ambito scolastico (es: in famiglia)?

Anche i contatti che avvengono in ambito extra-scolastico non sono soggetti alla misura della quarantena ma solo al regime di autosorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dopo l’ultimo contatto (ad esclusione dei bambini di nido/infanzia che possono continuare a frequentare la scuola senza l’obbligo di indossare la mascherina) e tampone solo in caso di sintomi come indicato nella FAQ n. 7. Potranno quindi frequentare la scuola rispettando il regime di autosorveglianza.

La famiglia dell’alunno deve darne tempestiva comunicazione alla scuola.

9. Cosa deve fare la famiglia se l’alunno/a ha avuto un problema di salute ma non riconducibile al Covid?

In caso di problemi di salute è sempre necessario riferirsi al proprio Pediatra o Medico curante. Nel caso in cui il problema di salute, dopo valutazione medica, non sia riconducibile al Covid, e pertanto il tampone non viene eseguito, l’alunno/a potrà tornare a scuola secondo le indicazioni del Pediatra di Famiglia o Medico curante. Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell’assenza in cui il genitore dichiara, in caso di assenza per motivi sanitari, che ha consultato il Pediatra di Famiglia/Medico curante e di essersi attenuto alle sue indicazioni.

10. Alunni fragili

Per gli alunni fragili è opportuno, se tollerato, l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è inoltre raccomandata, se non già effettuata, la vaccinazione come strumento a tutela della salute pubblica e individuale.